



Edizione di lunedì 9 Dicembre 2024

CASI OPERATIVI

Cessazione della partita Iva nel 2023 e flat tax incrementale

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Come regolarizzare gli errori commessi in dichiarazione

di **Laura Mazzola**

ACCERTAMENTO

Più ampio il potere dell'Ufficio di "rivedere" l'avviso di accertamento

di **Debora Mirarchi**

BILANCIO

Concordato biennale: la riforma sulle cause di esclusione e cessazione

di **Angelo Ginex**

BILANCIO

OIC 29: fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

CRESCITA PROFESSIONALE

Finanziamenti a fondo perduto: cosa sono e come accedervi

di **Orazio Stangherlin - Arcadia Network**

CASI OPERATIVI

Cessazione della partita Iva nel 2023 e flat tax incrementaledi **Euroconference Centro Studi Tributarî****FiscoPratico**La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**per lo **Studio del Commercialista**

scopri di più >

Mario Rossi ha cessato la propria posizione Iva il 31 gennaio 2023, con un reddito indicato nel quadro RE pari a 10.000 euro.

Poiché il maggior reddito del triennio 2020-2022 era pari a 30.000 euro, non è stata calcolata alcuna *flat tax* incrementale nella dichiarazione Reddito 2024 per l'anno 2023 nella convinzione che l'agevolazione non spettasse; al contrario, tutto il reddito è stato sottoposto a Irpef e relative addizionali, imposte regolarmente versate alle scadenze di legge.

Tale dichiarazione è stata presentata lo scorso 31 ottobre 2024.

Tenendo conto dei chiarimenti dell'Agenzia delle entrate, Mario Rossi realizza oggi di aver diritto all'applicazione della *flat tax* incrementale; come è possibile intervenire e come è possibile recuperare quanto versato in più?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

Come regolarizzare gli errori commessi in dichiarazione

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2025

Scopri di più

Il nostro ordinamento consente al contribuente di **emendare le dichiarazioni originariamente presentate**, inserendo dei **nuovi elementi rispetto a quelli già in precedenza portati a conoscenza all'Agenzia delle entrate**.

Infatti, in un'ottica di **cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti**, la possibilità di integrare la dichiarazione già presentata, abbinata all'istituto del ravvedimento operoso, assolve alla funzione di **consentire la regolarizzazione spontanea di omissioni ed errori**.

La **nuova dichiarazione**, redatta utilizzando i medesimi prestampati ministeriali, **sostituisce quella precedentemente presentata**, con il fine di porre rimedio agli errori formali ovvero di sanare gli errori sostanziali che incidono sulla **determinazione delle imposte dovute**.

In particolare, il nuovo invio può **correggere o integrare dei dati conoscitivi** che non influenzano la determinazione dell'imposta liquidata, oppure influire **sulla determinazione della base imponibile e**, di conseguenza, **dell'imposta**.

L'istituto della **dichiarazione integrativa** è regolato dall'[articolo 2, commi 8, 8-bis e 8-ter, D.P.R. 322/1998](#), in merito alle **dichiarazioni relative alle imposte sul reddito, all'Irap e alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta**.

Nel dettaglio, il [comma 8](#), dell'articolo 2 citato, afferma: *“Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1998, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”*.

Ai fini della presentazione di tale dichiarazione occorre, all'interno del **frontespizio del modello Redditi PF 2024**, indicare, nella casella denominata “**Dichiarazione integrativa**”:

- il **codice 1**, nell'ipotesi stabilita dalla disposizione testé riportata, per **presentazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**;
- il **codice 2**, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda **rettificare la dichiarazione a seguito di comunicazioni inviate da parte dell'Agenzia delle entrate**.

Di seguito, il comma 8-ter, dell'articolo 2 citato, afferma: “*Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per **modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione**, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante **dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione*”.

Ne deriva che la casella successiva, e denominata “**Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR n. 322/98)**”, deve essere barrata unicamente in caso di **presentazione di una dichiarazione integrativa**, entro i 120 giorni successivi alla scadenza di presentazione, **al fine di modificare l'originaria richiesta di rimborso** dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione.

Presupposto affinché possa essere inviata una dichiarazione integrativa è? **l'esistenza di una dichiarazione validamente presentata**.

Si ricorda che la dichiarazione è? **considerata valida** se e?:

- **tempestiva**, ossia presentata nei termini di Legge o, comunque, non oltre 90 giorni dal termine di previsto dalla Legge;
- **redatta utilizzando prestampati conformi** ai modelli approvati annualmente dall'Amministrazione finanziaria;
- **sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale**.

ACCERTAMENTO

Più ampio il potere dell'Ufficio di "rivedere" l'avviso di accertamento

di **Debora Mirarchi**

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

L'esercizio dell'autotutela tributaria consente al Fisco di **annullare** *“per vizi sia formali che sostanziali”* l'avviso di **accertamento** ed emettere un nuovo atto impositivo *“anche per una maggiore pretesa”*.

È questo, in estrema sintesi, il principio, sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 30051 dello scorso 21.11.2024](#) che, all'indomani della pubblicazione, ha (comprensibilmente) sollevato **perplexità di non poco conto**, in considerazione della necessità di porre un freno alla potenziale deriva del potere di **autotutela sostitutiva** che, alla luce dei principi contenuti nella decisione in commento, sarebbe potenzialmente applicabile a un **numero forse troppo ampio di casi**, “annacquando” la distinzione **rispetto all'accertamento integrativo**.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, l'Ufficio ha emesso un **primo avviso di accertamento nel 2009** e un **secondo atto impositivo due anni dopo** a seguito dell'annullamento del precedente.

Le motivazioni a sostegno dell'annullamento del primo atto sono essenzialmente riconducibili al fatto che, **nella determinazione dei maggior ricavi**, l'Agenzia aveva ritenuto giustificati **taluni prelievi effettuati dal ricorrente dal proprio conto**, *“ancorché [...] privi di riscontro, incorrendo, dunque, in un errore di natura sostanziale sulla corretta valutazione del presupposto d'imposta”*.

L'errore in merito alla interpretazione di **talune movimentazioni da parte del contribuente**, oggetto del giudizio innanzi alla Corte di cassazione, è motivo di secondo esame da parte dell'Ufficio del medesimo presupposto impositivo, ma, al contempo, è anche **fattispecie astrattamente riconducibile** ai casi in cui l'Amministrazione, nel rispetto dei termini decadenziali, **può esercitare nuovamente il potere impositivo** “non consumato”, emettendo un **avviso integrativo del precedente**.

Per tale motivo, la Corte, in una lunga dissertazione, si trova a dover affrontare la distinzione

fra **accertamento in autotutela** e **accertamento integrativo**.

L'esercizio dell'autotutela risponde **all'esigenza di porre rimedio a un atto impositivo che**, a seguito di una valutazione postuma, **si riveli illegittimo**, mediante l'annullamento e l'emissione di una nuova pretesa in sostituzione della precedente e, conseguentemente, alla **corretta esazione del prelievo fiscale**, in accordo con il generale **principio della capacità contributiva**.

Nelle ipotesi in cui il potere sostitutivo sia esercitato dall'Amministrazione finanziaria per ridefinire la pretesa in senso peggiorativo, come nel caso specifico oggetto della sentenza, l'**autotutela** si definisce *in mala partem*.

L'**accertamento integrativo**, sostiene la pronuncia, si differenzia **strutturalmente e funzionalmente**, dal potere di autotutela, poiché pur comportando l'emissione di un nuovo atto, questo **non è sostitutivo del precedente**, ma lo integra, con la conseguenza che, con riferimento al medesimo tributo e periodo d'imposta, sono **emessi due o più atti impositivi**.

In altri termini, nell'avviso di accertamento integrativo **non vi è una rivalutazione degli elementi di fatto** e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso, ma una prima valutazione di **elementi nuovi non conosciuti** in precedenza e, pertanto, non utilizzati ai fini della **"costruzione" della originaria pretesa**.

Ne consegue che, secondo la sentenza, l'elemento che discrimina l'accertamento in autotutela rispetto all'accertamento integrativo è la *"sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi"*, non previsto per l'esercizio del potere sostitutivo e presupposto **per la validità dell'integrazione successiva della pretesa**.

In tal senso, in passato, si è espressa la giurisprudenza, la quale, con l'obiettivo di "riordinare" una così confusa manifestazione del potere impositivo, ha stabilito che, in tema di accertamento integrativo, occorre **che il secondo accertamento sia basato su elementi presenti**, sin dall'origine, ancorché non contestati (Cassazione n. 23685/2018).

Se astrattamente la distinzione fra le **due tipologie accertative sembra di immediata intuizione**, maggiori difficoltà si riscontrano **all'atto pratico di applicazione**, poiché **non risulta sempre agevole** riconoscere il **carattere innovativo di un elemento**.

Tale difficoltà potrebbe "giocare" a favore di un **eccessivo ampliamento del potere dell'Amministrazione finanziaria**, la quale, dovendo rispettare il solo termine decadenziale per l'esercizio del potere accertativo, potrebbe "in corsa" **cambiare le ragioni a sostegno della pretesa** a seconda delle possibilità di ottenere un maggior margine.

A complicare il già confuso quadro vi è la previsione dell'**accertamento parziale**, oggetto di un veloce passaggio nella sentenza. La Corte, nel tentativo di ulteriormente dimostrare che la facoltà dell'Amministrazione di esercitare il proprio potere in forma frazionata, sarebbe



consentita anche “**da un’ampia ulteriore varietà di disposizioni**” (come espressamente ricordato dalla Corte dagli “*artt. 36-ter, secondo comma, 38-bis, 41-bis (accertamento parziale) DPR n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, nonché l’art. 54, quarto comma, (accertamento parziale), DPR n. 633 del 1972*”), di fatto, anziché dissipare i dubbi e porre un argine alla schizofrenia del potere accertativo, **rende ancora più difficoltosa la distinzione**, a livello pratico, delle **diverse forme di esercizio del potere impositivo**.

La recente riforma tributaria poteva essere una occasione per porre **paletti più chiari all’esercizio del potere accertativo**.

Concordato biennale: la riforma sulle cause di esclusione e cessazione

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

In un primo momento, l'[articolo 11, D.Lgs. 13/2024](#), nell'individuare le **cause di esclusione** dal **concordato preventivo biennale**, stabiliva che non possono accedere alla **proposta di concordato** i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti ipotesi:

- **mancata presentazione** della **dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- **condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 (reati tributari)**, dall'[articolo 2621 cod. civ.](#) (reato di false comunicazioni sociali), nonché dagli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 cod. pen.](#) (reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio), commessi **negli ultimi tre periodi d'imposta** antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Successivamente, la disposizione citata è stata modificata dal **D.Lgs. 108/2024**, il quale ha previsto che costituiscono **cause di esclusione anche**:

- l'aver conseguito, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, **redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile**, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
- l'adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al **regime forfetario**;
- l'aver effettuato, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero **modifiche alla compagine sociale da parte di società di persone o associazioni artistiche o professionali**.

Sul tema sono state **pubblicate numerosissime FAQ** sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, al fine di fornire chiarimenti ad una lunga serie di **dubbi applicativi**.

Tra gli altri, si segnala quello concernente **l'esclusione** dal concordato preventivo biennale

della **società o dell'associazione di cui all'[articolo 5, Tuir](#)** che nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato è interessata da modifiche della compagine sociale. Tale previsione impone di **verificare se nel primo anno cui si riferisce la proposta** (in caso di prima applicazione, dunque, il **2024**), le citate società o associazione siano state interessate da una qualsiasi **modifica della compagine sociale**.

Nello specifico, il dubbio riguardava **l'ipotesi della morte o del recesso di uno o più soci**, evento involontario che avrebbe potuto rappresentare una **causa di esclusione dal concordato preventivo biennale**.

Ebbene, in sede di conversione del **D.L. 155/2024**, sono state apportate modifiche in materia che, da un lato, chiariscono meglio e, dall'altro, restringono le **cause di esclusione** di cui al citato **articolo 11**.

In particolare, è previsto che, ai fini dell'esclusione dal concordato biennale, rilevano soltanto le modifiche della compagine sociale che comportano **l'aumento del numero di soci o associati ovvero l'ingresso di nuovi soggetti nella compagine sociale**. Al contrario, risultano **irrilevanti** ai fini della causa di esclusione eventuali riduzioni della compagine intervenute per **recesso di uno o più soci**, così come sono irrilevanti le modifiche della compagine scaturenti dal **decesso del socio**, ancorché ciò determini un aumento dei **soci o associati**.

Questo significa che **la morte e il recesso del socio non** integrano una **causa di esclusione** dal concordato preventivo biennale.

Parimenti, è bene rammentare che, ai sensi dell'[articolo 21, D.Lgs. 13/2024](#), il concordato **cessa di avere efficacia** a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- il contribuente **modifica l'attività** svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo che per la nuova attività sia prevista l'applicazione del **medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale**;
- il contribuente **cessa l'attività**.

A seguito delle modifiche previste dal **D.Lgs. 108/2024**, costituiscono **cause di cessazione** del concordato preventivo biennale:

- quando il contribuente aderisce al **regime forfetario**, di cui [all'articolo 1, commi da 54-89, L. 190/2014](#);
- quando la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui [all'articolo 5, Tuir](#), ha avuto **modifiche della compagine sociale**;
- quando il contribuente dichiara ricavi di cui all'[articolo 85, comma 1, Tuir](#), esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'[articolo 54, comma 1, Tuir](#), di

ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei **relativi Isa maggiorato del 50%.**

Anche in questo caso, sono state apportate le medesime modifiche, per cui assumeranno rilevanza solo le modifiche della compagine sociale che comportino **l'aumento del numero di soci o associati tramite l'ingresso di nuovi soggetti**, mentre saranno **irrilevanti eventuali riduzioni della compagine** o modifiche della stessa scaturenti dal decesso di **uno o più soci o associati.**

Si evidenzia che la modifica in esame concerne soltanto **le società e le associazioni** di cui all'[articolo 5, Tuir](#).

Infine, si consideri che l'Agenzia delle entrate, con [circolare n. 18/E/2024](#), ha precisato altresì che, ai fini della **cessazione di efficacia** del concordato, *“non rileva, invece, l'eventuale modifica della **ripartizione** delle quote di partecipazione all'interno della medesima compagine sociale”.*

BILANCIO

OIC 29: fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Bilancio 2024 alla luce dei nuovi principi contabili

Scopri di più

Il documento OIC 29 si occupa, tra le tante cose, anche del **trattamento contabile dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**, e prima dell'approvazione del bilancio, distinguendo tra quelli che devono aver impatto già nel **bilancio chiuso al 31 dicembre** e quelli per i quali invece si rende necessaria **solamente un'informativa in Nota integrativa**. Più in particolare, il documento citato identifica **tre tipologie di eventi successivi al bilancio**:

- fatti successivi che **devono essere recepiti nei valori di bilancio**;
- fatti successivi che **non devono essere recepiti nei valori di bilancio**;
- fatti successivi che possono **incidere sulla continuità aziendale**.

Relativamente alla prima categoria, l'OIC 29 precisa che *"sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza"*. Esempi riportati dallo stesso documento sono **referiti alla definizione di cause legali** già esistenti al 31 dicembre, ma per **importi diversi rispetto a quelli stimati** alla predetta data, oppure **l'intervenuto fallimento di un cliente** per il quale già alla data del 31 dicembre sussisteva una **difficile situazione finanziaria**.

Per effetto dell'introduzione del principio di derivazione rafforzata, di cui all'[articolo 83, Tuir](#), l'impatto di tali eventi **assume rilievo anche ai fini fiscali** nella determinazione del reddito d'impresa, **ad esclusione delle cd. "micro-imprese"** che hanno i parametri per la redazione del bilancio, di cui all'[articolo 2435-ter, cod. civ.](#) (salvo che non abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria).

Per quanto riguarda, invece, i fatti successivi che **non devono essere recepiti in bilancio**, il documento OIC 29 precisa che *"sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo"*. Esempi in tal senso riguardano la **distruzione di beni strumentali a causa di calamità**, la ristrutturazione di **un debito intervenuta dopo il 31 dicembre**, nonché la **perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio** con valute estere.

Per tali fatti, se rilevanti, è tuttavia **richiesta un'illustrazione** *“nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni”*. Si pensi, esemplifica l'OIC 29, alle operazioni straordinarie intervenute **nel lasso temporale tra la data di chiusura dell'esercizio e quello di approvazione del bilancio**, la cui mancata informativa in Nota integrativa potrebbe **non permettere ai soci di avere le giuste e complete** informazioni per esprimere correttamente il proprio voto in sede assembleare.

Infine, per quanto riguarda i **fatti successivi che possono influenzare la continuità aziendale**, il documento OIC 29 precisa che si tratta di accadimenti che possono **far venir meno il presupposto della continuità aziendale**, quale principio cardine per l'utilizzo dei criteri di valutazione di un'impresa in normale funzionamento. Si pensi, ad esempio, all'intenzione degli amministratori di **proporre la messa in liquidazione della società**, nel qual caso precisa il documento OIC 29 *“è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale”*.

In tal caso, infatti, è corretto che, anche il bilancio chiuso al 31 dicembre, risenta della **prospettiva del venir meno della continuità aziendale**, con conseguente impatto anche **sulla situazione patrimoniale ed economica da sottoporre all'approvazione dei soci**.

Finanziamenti a fondo perduto: cosa sono e come accedervi

di **Orazio Stangherlin - Arcadia Network**



I finanziamenti a fondo perduto rappresentano una delle agevolazioni più ambite per le piccole e medie imprese (PMI) e i professionisti che desiderano avviare nuovi progetti o investire nell'innovazione. Ma cosa sono esattamente? E, soprattutto, come si fa a ottenere questi fondi? In questo articolo vedremo nel dettaglio cosa sono i finanziamenti a fondo perduto, quali sono i criteri di ammissibilità e come procedere per fare richiesta, con esempi specifici utili a PMI e studi professionali.

Cosa sono i finanziamenti a fondo perduto?

Come suggerisce il nome, i finanziamenti a fondo perduto sono contributi economici che non devono essere restituiti, offerti da enti pubblici per sostenere imprese e professionisti in determinati settori o fasi di sviluppo. Questi fondi possono essere utilizzati per una vasta gamma di progetti, dall'acquisto di nuove tecnologie all'espansione del business, dalla digitalizzazione alla formazione del personale.

I finanziamenti a fondo perduto sono strumenti preziosi perché alleggeriscono notevolmente il peso finanziario di chi decide di innovare o investire. Tuttavia, ottenere questo tipo di agevolazioni richiede una buona conoscenza delle procedure burocratiche e delle opportunità disponibili.

Criteri di ammissibilità

Per accedere ai finanziamenti a fondo perduto, le PMI e i professionisti devono soddisfare specifici requisiti stabiliti dai bandi di finanziamento. Questi requisiti possono variare a seconda del tipo di progetto, della dimensione dell'impresa e del settore in cui opera. Di seguito, alcuni dei principali criteri di ammissibilità:

1. **dimensione dell'impresa:** spesso i finanziamenti sono destinati esclusivamente a micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea. In genere, una PMI deve avere meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore a 50 milioni di euro;
2. **settore di attività:** alcuni bandi sono riservati a determinati settori strategici, come la tecnologia, l'energia rinnovabile o la ricerca e sviluppo. È importante verificare che il proprio settore sia compreso tra quelli finanziabili;
3. **progetto specifico:** i fondi a fondo perduto non sono concessi in modo generico, ma per progetti specifici. Ad esempio, un'impresa che intende digitalizzare i propri processi o un professionista che vuole avviare un nuovo servizio innovativo può presentare un progetto dettagliato per richiedere i fondi;
4. **territorialità:** molti finanziamenti a fondo perduto sono destinati a specifiche aree geografiche, in particolare le regioni meno sviluppate o in transizione, per promuoverne lo sviluppo economico. Ad esempio, il Sud Italia beneficia di numerosi bandi dedicati alla crescita imprenditoriale;
5. **durata dell'attività:** in alcuni casi, i finanziamenti sono riservati a nuove attività o *startup*, mentre in altri casi vengono preferite aziende già consolidate.

Come Accedere ai finanziamenti a fondo perduto

Ottenere un finanziamento a fondo perduto richiede la partecipazione a un bando pubblico. Il processo, anche se burocratico, può essere affrontato seguendo alcuni passaggi chiave:

1. **Monitorare i bandi disponibili:** il primo passo è individuare i bandi pubblici che mettono a disposizione questi finanziamenti. Gli enti locali, regionali, nazionali e l'Unione Europea pubblicano regolarmente bandi per diversi settori. Siti web come **Invitalia**, **Unioncamere** o le pagine delle Regioni offrono una panoramica aggiornata delle opportunità.
2. **Leggere con attenzione il bando:** ogni bando contiene indicazioni precise sui requisiti, le modalità di partecipazione e le spese ammissibili. Leggere attentamente il bando è essenziale per capire se il proprio progetto può essere finanziato e quali documenti sono necessari per la domanda.
3. **Preparare un progetto dettagliato:** la domanda di finanziamento richiede quasi sempre la presentazione di un progetto specifico. Questo documento deve includere un piano di spesa dettagliato, la descrizione degli obiettivi del progetto e una previsione dei benefici economici che l'investimento porterà. Ad esempio, una PMI che vuole sviluppare un nuovo prodotto tecnologico deve spiegare chiaramente come i fondi verranno utilizzati e quali vantaggi competitivi deriveranno dall'investimento.
4. **Presentare la domanda:** una volta preparati tutti i documenti necessari, la domanda deve essere presentata secondo le modalità indicate nel bando, che possono prevedere l'invio *online* tramite piattaforme dedicate o in forma cartacea.
5. **Valutazione del progetto:** le domande vengono valutate da una commissione in base a criteri di merito, che possono includere l'innovatività del progetto, l'impatto

occupazionale e la sostenibilità economica. I tempi di valutazione possono variare da qualche mese a un anno, a seconda della complessità del bando e del numero di domande ricevute.

Esempi di finanziamenti a fondo perduto

Per rendere più chiaro il concetto, vediamo alcuni esempi concreti di finanziamenti a fondo perduto disponibili per PMI e professionisti:

- **Smart&Start Italia:** un'iniziativa di **Invitalia** che offre finanziamenti a fondo perduto per startup innovative. Questo bando copre fino al 30% delle spese ammissibili per progetti che riguardano l'innovazione tecnologica, con un limite massimo di 1,5 milioni di euro.
- **Voucher per la digitalizzazione delle PMI:** questo incentivo, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, consente alle piccole e medie imprese di accedere a contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per l'acquisto di software, hardware e servizi che migliorino l'efficienza aziendale attraverso la digitalizzazione.
- **Bando ISI INAIL:** un finanziamento dedicato alla sicurezza sul lavoro. Le imprese possono ottenere fino al 65% delle spese sostenute per progetti che migliorano la sicurezza dei luoghi di lavoro, con un limite massimo di 130.000 euro.
- **Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR):** Questo fondo offre contributi a fondo perduto per le PMI che desiderano investire in progetti di innovazione, sostenibilità ambientale o internazionalizzazione. Ogni regione italiana gestisce autonomamente il fondo, con bandi specifici per settori e territori.

Conclusione

I finanziamenti a fondo perduto rappresentano un'opportunità preziosa per PMI e professionisti che desiderano crescere e innovare senza dover affrontare il peso finanziario di un prestito. Tuttavia, è fondamentale conoscere bene i requisiti di ammissibilità e seguire con attenzione le procedure di partecipazione ai bandi pubblici. Con un po' di pianificazione e la giusta consulenza, è possibile accedere a questi fondi e utilizzarli per portare la propria attività a un nuovo livello di competitività e innovazione.